IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il disposto dell'art.12, comma 1, del T.U. approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n.233, e successive modificazioni che testualmente recita:

""Il Consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del Sindaco e della Giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio (comma modificato dall'art. 26 della Legge 24.11.2000, n.340, e sostituito dall'art.10, comma 2, della L.21.12.2005, n.270);

La Commissione è composta dal Sindaco e da quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei Comuni al cui Consiglio sono stati assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri Comuni (comma così sostituito dall'art. 26 della L. 24.11.2000, n. 340 e dall'art. 10, comma 2, della L. 21.12.2005, n. 270)"";

PRESO ATTO che questo Comune, cui sono assegnati n. 20 Consiglieri comunali, entro il giorno 30.01.2006 (30 giorno dall'entrata in vigore della L.n. 271/2005), deve dare corso alla elezione di n. 4 componenti effettivi e n. 4 supplenti;

DATO ATTO che per la nomina deve essere osservata la seguente procedura (art. 13 del T.U. n. 223/1967):

a)dovranno essere fatte distinte votazioni prima per la elezione dei componenti effettivi, poi per la votazione dei componenti supplenti;

b)il Sindaco non prende parte alla votazione;

c)è richiesta la presenza di almeno la metà dei Consiglieri;

d)ciascun Consigliere dovrà scrivere un solo nome e saranno proclamati eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti purchè non inferiore a tre nei Comuni il cui Consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50:

e)a parità di voto è proclamato eletto il più anziano d'età;

f)la minoranza consiliare deve essere rappresentata per cui, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il Consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti;

VISTO il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 233, e successive modificazioni;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno - Direzione Generale dell'Amministrazione Civile - Direzione Centrale per i servizi elettorali n. 2600/L del 1 febbraio 1986;

VISTO il seguente esito della votazione, svoltasi in forma segreta tramite schede:

A) per la nomina dei componenti effettivi:

- consiglieri presenti n. 20
- consiglieri votanti n. 19

hanno riportato voti:

cons. Tonticons. Marzocch	voti 7 i voti 4
- cons. Ruggeri	voti 4
- cons. Prioli v	oti 4
B) per la nomina	dei componenti supplenti:
- consiglieri prese	enti n. 20
- consiglieri votan	ti n. 19
hanno riportato vo	oti:
- cons. Ercoles	voti 7
- cons. Tamantii	voti 4
- cons. Bannini	voti 4
- cons. Venturini	voti 4
	DELIBERA
1) La Commission	ne elettorale comunale è eletta nelle persone dei Signori Consiglieri:
CONSIGLIERI EF	FFETTIVI:
1) Tonti	
2) Marzocchi	
3) Ruggeri	
4) Prioli	
CONSIGLIERI SI	JPPLENTI:
1) Ercoles	
2) Tamanti	
3) Bannini	
4) Venturini	
2) Di dara atta in	fine, che la mineranza è rappresentata, rispettivamente:
2) Di dare allo, in	fine, che la minoranza è rappresentata, rispettivamente:
a) fra i componen	ti effettivi dal cons. Tonti;
b) fra i componen	ti supplenti dal cons. Ercoles.
======================================	======================================
==========	======================================